Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1980, n. 38.
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.

La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'articolo 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate.

Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso articolo 16.

Le norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.

I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'articolo 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a richiesta dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria ».

Art. 2.

Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042.

Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.

Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

Art. 3.

Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo alla immissione stessa.

Ai fini della applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il predetto personale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla predetta data del 1° gennaio 1979 a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retribuitivi a qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento.

Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare dall'articolo 15, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed in particolare dall'articolo 15.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI —
GIANNINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Avellino, Benevento e Matera.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1011/621/201.5 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di venticinque collegamenti telefonici di frazioni per un importo di L. 141.809.847 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Cerreto di Sopra di Ariano Irpino; Grignano di Ariano Irpino; Ariacchino di Carife; Luccolo S. Pancrazio di Frigento; Cappella di Montecalvo Irpino; Cesine di Teora; Pagliara Serra di Teora; Vallocchio di Circello; Caiazzo di Cusano Mutri; Cerracchito di Cusano Mutri; Orticelli di Paduli; S. Barbara di S. Marco dei Cavoti; Annunziata di S. Bartolomeo in Galdo; Bosco Montauro di S. Bartolomeo in Galdo; Cappella di S. Bartolomeo in Galdo; Castel Magno di S. Bartolomeo in Galdo; Maitini Fratta di Zella di S. Bartolomeo in Galdo; Marano di S. Bartolomeo in Galdo; Polverella di S. Bartolomeo in Galdo; S. Angelo di S. Bartolomeo in Galdo; Santa Lucia di S. Bartolomeo in Galdo; S. Salvatore di S. Bartolomeo in Galdo; Gannano Fortunato di Stigliano; S. Megaldo di Stigliano; Capraríco Sottano di Tursi.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fitobex » sciroppo, nella confezione flacone da g 180, della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5891/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 14589 la specialità medicinale denominata « Fitobex » sciroppo, nella confezione flacone da g 180 (la confezione flacone da g 100 è stata revocata su rinuncia della ditta con decreto ministeriale 19 aprile 1974, n. 4391/R) a nome della ditta Francia farmaceutici (già Terapeutica Lombarda) S.r.l. - Industria farmaco biologica, con sede in Milano, via dei Pestagalli, 7 - codice fiscale n. 00798630158 preparata nell'officina farmaceutica della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 16;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di strofantina e che la via orale e rettale non garantiscono la costanza dell'assorbimento nè la sua adeguatezza ai fini degli effetti cardiopatici richiesti, come contestato alla ditta succitata in data 10 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fitobex » sciroppo, nella confezione flacone da g 180 registrata al n. 14589 in data 30 settembre 1961 a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l. - Industria farmaco biologica, con sede in Milano, via dei Pestagalli, 7 - codice fiscale n. 00798630158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1869)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anginosan », flacone da g 20, della ditta Dott. Balboni Antonio, in Bologna. (Decreto di revoca n. 5890/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 aprile 1958, con il quale venne registrata al n. 13765 la specialità medicinale denominata « Anginosan », flacone da g 20, a nome della ditta Dott. Balboni Antonio, con sede in Bologna, via S. Stefano, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta L.I.D.A.B., con sede in Bologna, via Amerigo Vespucci, 33;

Considerato che non risulta agli atti alcuna dimostrazione della validità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata in data 13 maggio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anginosan », flacone da g 20, registrata al n. 13765 in data 3 aprile 1958, a nome della ditta Dott. Balboni Antonio, con sede in Bologna, via S. Stefano, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ormocolina-B12 », nella confezione flacone da g 190 e la categoria 30 compresse, della ditta Ceccarelli e C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5886/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 settembre 1958, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 14266 e 14266/A la specialità medicinale denominata « Ormocolina-B12 », nella confezione flacone da g 190 e la categoria 30 compresse a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Armando e Corrado Tanganelli, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Caponsacchi, 31 - codice fiscale n. 00438580482, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima, in data 27 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ormocolina-B12 », nella confezione flacone da g 190 e la categoria 30 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 14266 e 14266/A in data 25 settembre 1958 a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Armando e Corrado Tanganelli, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Caponsacchi, 31 - codice fiscale n. 00438580482.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di gruppi elettrogeni, di origine e provenienza Francia, la ditta Compagnia generale trattori di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 248.927 di cui al mod. *B*-Import n. 4147208 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 3 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernente l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Novara quanto a merce per F.F. 52.418 entro i termini, mentre per il residuo importo pari a F.F. 196.509 il 18 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di quindici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 891421 del 24 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo con la mancanza di spazio nei propri magazzini destinati ad accogliere i macchinari in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca per conto dell'interessata, con istanza del 26 aprile 1979, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori S.p.a. mediante fidejussione del Credito commericale di Milano limitatamente nella misura del 5% di F.F. 196.509 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di turbina, di origine e provenienza Svizzera, la ditta Italsider S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di F.S. 47.935 di cui al mod. *B*-Import n. 6036293 rilasciato dalla sede di Genova della Banca popolare di Novara in data 28 marzo 1977 reso valido con provvedimento di proroga fino al 28 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova entro il termine di validità dell'impegno per l'importo parziale di F.S. 19.515 mentre, per il residuo importo di F.S. 28.420, la merce, giunta in dogana il 27 settembre 1979 è stata sdoganata l'11 novembre 1977, con un ritardo, quindi di centosei giorni rispetto al suddetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 14 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'importatore ha inteso giustificare il ritardo nello sdoganamento della predetta merce con la circostanza che per sopravvenute esigenze tecniche sono state richieste al venditore alcune modifiche al macchinario da fornire, che hanno comportato un maggior tempo di produzione; che l'ulteriore ritardo dopo l'arrivo della merce in dogana è imputato al temporaneo smarrimento di parte della documentazione occorrente;

Considerato che tali circostanze non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima anche perché non sufficientemente documentate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5% di F.S. 28.420 quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato il vigente statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 maggio 1966, n. 547 e 21 dicembre 1974, n. 870, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1974 riguardante la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per un quadriennio;

Tenuto conto che il comune di Pordenone non ha provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio suddetto, confermando i rappresentanti del comune di Pordenone in carica per il decorso quadriennio con riserva di procedere alla loro sostituzione non appena detto comune abbia provveduto alla prescritta designazione;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Cardella dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rizzo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

titolare protempore della prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mongiat dott. Giovanni, in rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia;

Fantuzzi ing. Tullio, in rappresentanza del comune di Pordenone;

Bonanni dott. Luciano, Lisot rag. Celestino e Colin Luigi, in rappresentanza del comune di Pordenone;

Comini per. ind. Mario Mattia, in rappresentanza della provincia di Udine;

Musolla dott. Paolo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

Raengo avv. Omero, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;

Manzon Rinaldo e Pielli Franco, in rappresentanza della provincia di Pordenone.

Il consiglio dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Produzione del virus aftoso - Produzione del vaccino contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modificazioni allo stesso regio decreto n. 1265/1934;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti i decreti ministeriali 24 dicembre 1966, 24 dicembre 1966, 20 gennaio 1967, 26 ottobre 1966, 20 gennaio 1967, 20 gennaio 1967, 2 maggio 1966, 2 maggio 1966, con i quali è stato conferito l'incarico a produrre un virus dell'afta epizootica rispettivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria - Torino, all'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana - Roma, all'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno - Portici (Napoli) (già stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno « Nicola Miraglia » Portici - Napoli), all'istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, all'isti-

tuto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Palermo, all'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia, all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Perugia, all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Padova;

Ravvisata la necessità di rideterminare, ai fini tecnico-organizzativi, il numero degli istituti incaricati a produrre i virus dell'afta epizootica;

Constatato che l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia, l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Perugia e l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Padova, offrono condizioni ottimali di sicurezza per la produzione di virus aftosi e del relativo vaccino;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati con effetto immediato i sottonotati decreti ministeriali, con i quali gli istituti zooprofilattici sperimentali appresso indicati, erano stati incaricati della produzione del virus dell'afta epizootica:

decreto ministeriale 24 dicembre 1966 - istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria - Torino;

decreto ministeriale 24 dicembre 1966 - istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana - Roma;

decreto ministeriale 20 gennaio 1967 - istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno - Portici (Napoli), già stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno « Nicola Miraglia » - Portici (Napoli);

decreto ministeriale 26 ottobre 1966 - istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo;

decreto ministeriale 20 gennaio 1967 - istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Palermo.

Art. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, delle Venezie con sede in Padova, incaricati della produzione del virus aftoso, rispettivamente con decreto ministeriale 20 gennaio 1967, decreto ministeriale 2 maggio 1966 e decreto ministeriale 2 maggio 1966, sono, altresì, incaricati della preparazione del vaccino antiaftoso, occorrente per l'attuazione dei piani di profilassi e di misure di polizia veterinaria, con il virus dell'afta epizootica di tipo A_5, O_1 e C « ceppo europeo ».

Per particolari esigenze connesse a situazioni epizootologiche, il Ministero della sanità potrà, in ogni momento, disporre mutamenti nella composizione del vaccino antiaftoso con l'indicazione dei tipi e varianti del virus aftoso che dovranno essere impiegati nella preparazione del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1964)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Umbria che segnala il carattere eccezionale della grandinata del 9 agosto 1979 verificatasi nei comuni di Narni e Amelia, in provincia di Terni;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Terni - grandinata del 9 agosto 1979, nel territorio di varie località dei comuni di Narni e Amelia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Limiti di impiego e di dosaggio dell'acido borico, suoi sali e derivati nei prodotti cosmetici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la direttiva n. 76/768/CEE del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 262 del 27 settembre 1976;

Considerato che la predetta direttiva prevede, fra l'altro, l'impiego dell'acido borico nelle preparazioni cosmetiche entro determinati limiti e dosaggi;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 23 gennaio 1979, del 30 giugno 1979 e del 24 ottobre 1979;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1979, con il quale sono state impartite disposizioni sui limiti di impiego e di dosaggio dell'acido borico e suoi sali o derivati nelle specialità medicinali, nei presidi medico-chirurgici e nelle preparazioni galeniche;

Ritenuto opportuno impartire disposizioni volte a porre anche per i prodotti cosmetici limiti di impiego e di dosaggio dell'acido borico e suoi sali o derivati;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti cosmetici a base di acido borico non devono contenere concentrazioni di tale sostanza superiori al 5 per cento per i talchi, allo 0,5 per cento per i prodotti destinati all'igiene della bocca ed al 3 per cento per i restanti prodotti.

L'uso dell'acido borico è vietato nei talchi venduti e propagandati come destinati ai bambini sotto i tre anni di età.

Art. 2.

Le limitazioni di cui all'art. 1 non devono essere riferite solamente all'acido ortoborico presente tal quale nelle diverse preparazioni, ma devono invece tener conto di tutte quelle sostanze contenenti boro presenti nel preparato (sali come i borati, persali come i perborati, complessi come i borotartrati, ecc.) che comunque possono essere collegate sia dal lato chimico che da quello tossicologico all'acido borico. Ai fini della valutazione del limite massimo, di cui all'art. 1, dovranno quindi essere considerate anche queste sostanze, sommandole all'acido borico, tenendo conto della loro corrispondenza stechiometrica con l'acido ortoborico cui possono dare origine.

Art. 3.

I talchi contenenti acido borico e suoi sali o derivati devono riportare con evidenza in etichetta la seguente dicitura: « Da non impiegare sui bambini sotto i tre anni di età ».

Art. 4.

I cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere più prodotti e devono essere ritirati dal commercio entro il 30 giugno 1980.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Norme e criteri per la fissazione del termine utile per la conclusione dei contratti di trasformazione, previsti dalla regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di prodotti trasformati, in particolare l'art. 3-*bis* introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 che stabilisce le modalità di applicazione del precennato regime di aiuti, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione del 15 febbraio 1980 dante facoltà agli Stati membri di anticipare la data limite per la conclusione dei contratti per i pomodori;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, in data 26 febbraio 1980;

Considerata la necessità di regolamentare in presemina il termine ultimo per la conclusione dei contratti, e ciò perchè i produttori possano adeguare le superfici investibili ai quantitativi previsti nei contratti stessi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, in particolare dell'art. 3-*bis*, i contratti di trasformazione devono essere conclusi:

entro e non oltre il 25 marzo 1980 per il pomodoro contrattato con le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

dal 28 marzo al 10 aprile 1980 per il pomodoro contrattato con i singoli produttori, ove le disponibilità totali di prodotto delle associazioni risultino completamente assorbite dalle aziende di trasformazione.

Il termine utile per la stipula delle clausole aggiuntive è quello fissato dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione del 15 febbraio 1980.

Gli stessi contratti, che devono contenere, tra l'altro, le indicazioni delle superfici investite a pomodoro e la specificazione del titolo di possesso corrispondente, saranno depositati a cura del trasformatore entro cinque giorni dalla avvenuta loro stipula presso gli uffici designati all'uopo dalle regioni comunque interessate sia alla produzione che alla trasformazione.

Art. 2.

Entro e non oltre il 27 marzo 1980, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertato che presso le organizzazioni di produttori non esiste pomodoro invenduto, ne darà comunicazione alle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione per il successivo inizio della contrattazione di cui al secondo trattino dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro
dell'agricolutra e delle foreste
MARCORA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1980:

Pistolesi Bruna, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2129)

Con decreti ministeriali 25 febbraio 1980:

Frediani Fabrizio Riccardo, notaio residente nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poma Antonino.

Nicotra Andrea, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio.

Rizzuto Aurora, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vitagliano Domenico.

Fascia Urbano, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Cerbo Pasquale.

Arturo Antonio Pasquale, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Folinea Vittorio.

Oliva Luigi, notaio in Sava distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Luca Davide

Sorvillo Eugenio Gregorio, notaio residente nel comune di Noicattaro, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Luca Davide

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Battista Onorato.

Surace Francesco, notaio residente nel comune di Sondrio, è trasferito nel comune di San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vinciguerra Massimo.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Laffranchi Gian Luigi, notaio residente nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mottola Francesco.

Colizzi Livio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tribuzio Catello.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Campi di Bisenzio, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Petroni Maurizio.

Balestri Stefano, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Romoli Roberto.

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cardarelli Sergio.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito alla sede di Buggiano, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Romoli Roberto, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Vinci, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonetta.

Necci Gian Carlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Cisterna, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sabuzi Giuliani Umberto.

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Fondi, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giorgilli Temistocle.

Giorgilli Temistocle, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Aprilia, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Farano Raffaello.

(2130)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Arnaz, Bard e Donnaz

Con decreto interministeriale 23 novembre 1979, n. 719, è stato trasferito al demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, l'immobile denominato ex caserma «Besozzi», riportato in catasto del comune di Donnaz alla partita catastale n. 2752, foglio di mappa n. 1, mappale C, della superficie di mq 520 ed in catasto del comune di Bard, alla partita catastale 174, foglio di mappa n. 2, mappale A, della superficie di mq 94, per un totale di mq 614.

(1929)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 417 del 15 gennaio 1980 relativa ai rapporti economici con la Rhodesia del Sud.

(1294)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 10 dicembre 1979, concernente limiti d'impiego e di dosaggio dell'acido borico, suoi sali e derivati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979, è rettificato come segue:

dove è scritto «... nelle preparazioni *cosmetiche*, galeniche, nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici», leggasi: «... nelle preparazioni galeniche, nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici».

Nelle premesse dello stesso decreto, dove è scritto: «nella "Gazzetta Ufficiale" *della C.E.E.* n. *1262* del 27 settembre 1976», leggasi: «nella "Gazzetta Ufficiale" *delle Comunità europee* n. *L 262* del 27 settembre 1976».

(2131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,55	816,55	816,60	816,55	816,50	—	816,45	816,55	816,55	816,55
Dollaro canadese	709,50	709,50	710,60	709,50	710,15	—	710,30	709,50	709,50	709,50
Marco germanico	462,05	462,05	463 —	462,05	462,62	—	462,60	462,05	462,05	462,65
Fiorino olandese	419,56	419,56	419,90	419,56	419,55	—	419,56	419,56	419,56	419,55
Franco belga	28,507	28,507	28,53	28,507	28,50	—	28,506	28,507	28,507	28,50
Franco francese	197,15	197,15	197,35	197,15	197,07	—	197,08	197,15	197,15	197,15
Lira sterlina	1866,80	1866,80	1866 —	1866,80	1866,90	—	1866,80	1866,80	1866,80	1866,80
Lira irlandese	1712,50	1712,50	1713 —	1712,50	1713,50	—	1713 —	1712,50	1712,50	—
Corona danese	148,40	148,40	148,40	148,40	148,33	—	148,40	148,40	148,40	148,40
Corona norvegese	166,52	166,52	166,60	166,52	166,55	—	166,56	166,52	166,52	166,50
Corona svedese	194,49	194,49	194,40	194,49	194,40	—	194,55	194,49	194,49	194,50
Franco svizzero	487,15	487,15	486,50	487,15	487,90	—	487,15	487,15	487,15	487,15
Scellino austriaco	64,515	64,515	64,60	64,515	64,60	—	64,57	64,515	64,515	64,50
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,05	17,05	17 —	—	17,10	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	12,179	12,179	12,19	12,179	12,18	—	12,19	12,179	12,179	12,17
Yen giapponese	3,288	3,288	3,30	3,288	3,387	—	3,288	3,288	3,288	3,28

Media dei titoli del 27 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	86 —
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,90
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	96,900
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,425
» » » 12 % 1- 4-1982	96,575
» » » 12 % 1-10-1983	95,050
» » » 12 % 1- 1-1984	95,325
» » » 12 % 1- 4-1984	95,325
» » » 12 % 1-10-1987	94,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816,50
Dollaro canadese	709,90
Marco germanico	462,625
Fiorino olandese	419,56
Franco belga	28,506
Franco francese	197,115
Lira sterlina	1866,80
Lira irlandese	1712,75
Corona danese	148,40
Corona norvegese	166,54
Corona svedese	194,52
Franco svizzero	487,15
Scellino austriaco	64,542
Escudo portoghese	17,075
Peseta spagnola	12,184
Yen giapponese	3,288

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a duecentoquarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico *anzidetto;*

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernenti nuovi stipendi e retribuzioni del personale dell'amministrazione dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271;

Letto il parere del Consiglio di Stato n. 152/79 del 3 aprile 1979, sulla non applicabilità al personale degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari della norma relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi, di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecentoquarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni uno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli impieghi statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile nonchè quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza presso cui dovrà essere inviata ogni comunicazione (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale);

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata o dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, alla riserva dei posti o a preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la riserva di posti o per la preferenza a parità di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, a mezzo di raccomandata postale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i relativi documenti rilasciati dalle autorità competenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, nella legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport - Eur, piazzale dello Sport, nei giorni 12 e 13 novembre 1980, con inizio alle ore 8.

Pertanto, i concorrenti a cui non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi al palazzo dello Sport all'Eur, in Roma, nei giorni suddetti alle ore 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Graduatorie dei concorrenti

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 9.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 10.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 29 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 323

(Schema della domanda, redatta su carta da bollo, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . . . residente o domiciliato a . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . n. . . (codice postale n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a duecentoquarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . . . a . . . .
e che avendo superato i 30 anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1) . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(1728)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a settantasette posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1973, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato - Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Considerati i posti da riservare al passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso settantasette posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il parere n. 2174 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza di sezione del giorno 2 ottobre 1974, ha espresso circa il programma d'esami;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantasette posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	12
Lombardia	10
Liguria	10
Emilia-Romagna	10
Toscana	10
Abruzzo	5
Marche	2
Umbria	2
Lazio	14
Basilicata	2

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti alla carriera di concetto con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata che sia in possesso della laurea in scienze forestali o scienze agrarie o ingegneria civile.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nella sede della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite di 35 anni è altresì elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli ordinari, degli operai permanenti dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5 -

00187 Roma, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo o la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto all'elevazione di detto limite.

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, concelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda ne per gli eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio delle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso la scuola sottufficiali e guardie forestali - Cittaducale (Rieti) nei giorni 18 *e* 19 *giugno* 1980.

I candidati, ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi alle ore 9 (nove) dei giorni e nella sede specificati muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di indentificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima del colloquio, a una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione al colloquio, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovranno avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, i documenti in debito bollo, attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini dellla preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite di età.

In particolare:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione rilasciata dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) i mutilati ed invalidi civili nonchè per lavoro presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539; legge 14 ottobre 1966, n. 851);

d) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso (pei combattenti ed assimilati dell'ultima guerra il documento recherà data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare in originale o copia autenticata;

e) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

f) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra o categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) gli orfani di caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

l) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, devono produrre una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza; per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualifica di servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme devono produrre copia del foglio matricolare;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, rilasciata dalla competente autorità;

z) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato, un certificato in tal senso rilasciato dall'amministrazione di dipendenza.

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di trenta giorni per la presentazione di detti documenti decorre dalla data di avvenuto ricevimento dall'invito a presentarli, che sarà trasmesso in duplice copia, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una copia, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame e valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli aventi diritto, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i documenti, in debito bollo, appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice copia: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano già stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito

di leva rilasciato dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o degli eventuali ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici o la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e buon comportamento.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copia di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati o l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero potranno essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultassero conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1980
Registro n. 3 Corpo forestale Stato, foglio n. 26

PROGRAMMA DI ESAME

1) Ecologia, selvicoltura generale e selvicoltura speciale.
2) Sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei bacini montani.
3) Economia ed estimo forestale.
4) Costruzioni rurali e stradali, segherie e teleferiche.
5) Alpicoltura.
6) Legislazione forestale e montana.

Le due prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2); il colloquio su tutto il programma.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il (1) . . . . . e residente in . . . . . . (provincia . . . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a settantasette posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) eventuali servizi resi presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

Note:

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo dell'età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido di altre categorie assimilati a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . .

. . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . rilasciato il . . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero, di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perché pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, o dal funzionario delegato a ricevere la documentazione; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1978)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VERONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito, ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantatre posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso, occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore al 18 anni e non superiore al 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito, provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare, l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto, specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Verona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Verona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Verona.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali, secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Verona e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che, ai sensi del precedente art. 7, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti, con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 21, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, addì 12 gennaio 1980

Il direttore provinciale: OSTILLIO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 23 gennaio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 67

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sessantatre posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 12 gennaio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è mai stato iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . (6), che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare di leva presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Vanno elencati tutti i documenti che il candidato allega alla domanda e che danno titolo a punteggio o a preferenza ai fini della graduatoria.

(1979)

Concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LA SPEZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito, ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto, specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di La Spezia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di La Spezia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni specificando se trattasi di servizio prestato in uffici locali oppure in uffici principali;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di La Spezia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali, secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di La Spezia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che, ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti, con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla categoria III dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacante per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Spezia, addì 18 settembre 1979

Il direttore provinciale: FERDEGHINI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 3 Poste, foglio n. 320

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 settembre 1979, n. 21704/1/3.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è mai stato iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare di leva presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, e in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

N.B. — Tutti i punti dal 2) al 9) devono essere ripetuti nella domanda (esempio: 7) è alle dipendenze del Ministero ecc. - oppure - 7) non è alle dipendenze di alcun Ministero, e così dicasi per tutti gli altri punti).

(1980)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di portantino presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a nove posti di portantino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle università e istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Quattro di detti posti sono riservati, a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2172)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a sei posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Ancona, facoltà di medicina e chirurgia, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, i posti disponibili sono così ripartiti:

invalidi civili	posti 1
invalidi di guerra	» 2
orfani e vedove di guerra per servizio o del lavoro	» 1
invalidi civili di guerra	» 1
invalidi per servizio	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per l'ammissione al presente concorso é richiesta, altresì, la sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2173)

Concorsi a posti di bidello presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a dieci posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle università ed istituti di istruzione universitaria.

Sei di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2174)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a dodici posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle università ed istituto di istruzione universitaria presso l'Università di Ancona riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, i posti disponibili sono così ripartiti:

invalidi di guerra	posti 3
invalidi per servizio	» 2
orfani e vedove di guerra per servizio e del lavoro	» 2
invalidi del lavoro	» 2
invalidi civili di guerra	» 1
invalidi civili	» 2

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesta, altresì, la sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2175)

Concorsi a posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a tre posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università presso gli istituti e per i posti sottoindicati riservati agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella misura indicata per ciascuna categoria di riservatari:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica pediatrica: un posto riservato agli invalidi di guerra;

cattedra di clinica ortopedica: un posto riservato agli invalidi civili;

istituto di medicina sperimentale e clinica per la cattedra di clinica medica: un posto riservato agli orfani e vedove di guerra per servizio e del lavoro.

Per l'ammissione al concorso è richiesto lo stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968.

Titolo di studio: il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2176)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Ancona:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . posti 1

istituto di anatomia e istologia patologica . » 1

istituto di medicina sperimentale e clinica per la cattedra di farmacologia . . . . » 1

Uno dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso le sedi a fianco di ciascun posto indicate:

un posto presso l'istituto di patologia speciale medica il 10 maggio 1980 alle ore 9 presso l'istituto di patologia medica, ospedale regionale, Ancona;

un posto presso l'istituto di anatomia e istologia patologica il 12 maggio 1980 alle ore 9 presso l'istituto di anatomia patologica, ospedale regionale, Torrette, Ancona;

un posto presso l'istituto di medicina sperimentale il 14 maggio 1980 alle ore 9 presso il laboratorio di farmacologia - facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2177)

Concorso a quattro posti di infermiere diplomato presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di infermiere diplomato in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati delle università ed istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona.

Due di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona, il 16 maggio 1980 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2178)

Concorsi a posti di infermiere generico presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di infermiere generico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri delle università presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Otto di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il possesso dell'apposito diploma o patentino di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona, il 6 maggio 1980 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2179)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quattro posti di infermiere generico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri delle università presso gli istituti e per i posti sottoindicati riservati agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella misura indicata per ciascuna categoria dei riservatari:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica: un posto riservato agli invalidi del lavoro;

cattedra di medicina del lavoro: un posto riservato agli orfani e vedove di guerra per servizio e del lavoro;

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: un posto riservato agli invalidi per servizio;

istituto di malattie del sistema nervoso: un posto riservato agli invalidi civili.

Per l'ammissione al concorso è richiesto lo stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968.

Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il possesso dell'apposito diploma o patentino di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2180)

Concorso a sei posti di coadiutore amministrativo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso il rettorato dell'Università degli studi di Ancona.

Tre di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione del concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona, il 20 maggio 1980 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2183)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quindici posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università ed istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati riservati agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella misura indicata per ciascuna categoria di riservatari:

Rettorato: due posti riservati agli invalidi civili.

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica:

un posto riservato agli invalidi di guerra;
un posto riservato agli invalidi del lavoro;

istituto di fisica sperimentale: un posto riservato agli orfani e vedove di guerra per servizio e del lavoro;

servizi generali: un posto riservato ai sordomuti;

istituto di geologia applicata: un posto riservato agli invalidi civili di guerra;

istituto di idraulica: un posto riservato agli invalidi del lavoro;

istituto di matematica: un posto riservato agli invalidi per servizio;

istituto di tecnica delle costruzioni: un posto riservato agli invalidi di guerra.

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica pediatrica: un posto riservato agli invalidi per servizio;

istituto di fisiologia umana: un posto riservato agli orfani e vedove di guerra per servizio e del lavoro;

istituto di igiene: un posto riservato agli invalidi civili di guerra;

cattedra di medicina legale e delle assicurazioni: un posto riservato agli invalidi di guerra;

istituto di medicina sperimentale e clinica: un posto riservato agli invalidi di guerra.

Per l'ammissione al concorso è richiesto lo stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968.

Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione del concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2181)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il rettorato - servizi generali.

Tre di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non commuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione del concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona: 1ª e 2ª prova pratica il 26 maggio 1980 alle ore 8,30; 3ª prova pratica il 27 maggio 1980 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2182)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali già indicate per l'ottantasettesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso sono da intendersi fissate per i giorni 21 e 22 aprile 1980.

(2171)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aumento, da tre a sei, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 dicembre 1979 è stata concessa l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un ulteriore concorso per l'ammissione nella carriera esecutiva per altri tre posti di coadiutore;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità e l'urgenza di disporre di personale della carriera esecutiva;

Decreta:

Il numero dei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240, è elevato da tre a sei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 61

(2099)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Breccia Pier Augusto, nato a Trento il 12 aprile 1943 . . . punti 100 su 100
2) Minale Carmine, nato a Napoli il 21 settembre 1943 . . . . . . » 100 »
3) Gula Giuseppe, nato a Lentini il 15 dicembre 1943 . . . » 98 »
4) Baruffi Enrico, nato a Udine il 19 giugno 1943 . . . . » 95 »
5) Possati Gian Federico, nato a Bologna il 18 luglio 1942 . » 95 »
6) Bianchi Tiziano, nato a Como il 24 gennaio 1937 » 90 »
7) Pucci Antonio, nato a Tortora il 18 aprile 1942 . » 87 »
8) Tiraboschi Roberto, nato a Lecco il 29 marzo 1941 . . . » 87 »
9) Milano Salvatore, nato a Cicciano il 22 dicembre 1942 . » 85 »
10) Abbate Mauro, nato a Napoli il 16 maggio 1936 . . . » 84 »
11) Santoli Carmine, nato a Conza Campania l'11 novembre 1933 . . » 84 »
12) De Pinto Francesco, nato a Marsico Nuovo il 3 dicembre 1943 » 82 »
13) Astolfi Daniel, nato a Siviglia il 3 giugno 1935 » 80 »
14) Peranzoni Pierfranco, nato a Roma il 20 gennaio 1942 . . » 80 »
15) Calamai Giancarlo, nato a Firenze il 13 agosto 1943 . . » 78 »
16) Bava Giovanni, nato a La Spezia il 25 febbraio 1941 » 76 »
17) Galli Roberto, nato a Bologna il 14 dicembre 1941 . . . . » 76 »
18) Caratelli Maurizio, nato a Roma il 13 ottobre 1938 . . . . » 72 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1410)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto presso la divisione di neurologia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione e reparto cure intensive;

un posto di assistente della sezione di oncologia medica;

due posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(650/S)

OSPEDALE « MARIA IMMACOLATA LONGO » DI MUSSOMELI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche (i due posti di assistente con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(776/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico;

un posto di aiuto e un posto di assistente analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(777/S)

OSPEDALE « CROTTA-OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra (a tempo pieno) (il servizio sarà effettuato in ospedale e sul territorio del consorzio sanitario Adda 1).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(753/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. 63.

Disciplina delle attività di formazione professionale nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale servizio di interesse pubblico.

La formazione professionale realizza il raccordo tra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico-professionali, tecnologici e operativi, in grado di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e tende ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità, riservando una particolare attenzione alla formazione professionale nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato.

Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi.

La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.

Art. 2.

Destinatari degli interventi formativi

La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.

Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:

a) hanno assolto all'obbligo scolastico e ne siano stati prosciolti;

b) sono apprendisti secondo le modalità dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;

d) intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;

e) intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico-pratiche di natura specifica.

I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, alla acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.

I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Art. 3.

Compiti in materia di formazione professionale

La Regione, per realizzare le finalità di cui al precedente art. 1, esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, assicurando la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati, delle categorie sociali, del personale e degli enti gestori delle varie iniziative formative.

La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.

In particolare, la Regione promuove e coordina:

a) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale, nonchè il loro eventuale riaccorpamento;

b) gli interventi e le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori:

c) i corsi, le iniziative ed i programmi o progetti collegati a fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;

d) gli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in applicazione anche della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479;

e) i corsi e le iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le università e con altri istituti di ricerca;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d'intervento e ai diversi livelli di professionalità.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e, ove occorra, i comuni interessati, o le loro associazioni:

1) emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di controllo sociale della gestione e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;

2) definisce gli orientamenti didattici ed i profili professionali;

3) vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;

4) garantisce agli allievi dei corsi di formazione professionale l'equiparazione in materia di interventi per il diritto allo studio previsti per i corsi scolastici dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78;

5) esercita ogni altra funzione trasferita alla Regione da leggi nazionali e regionali;

6) dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale pubblici e privati;

7) stipula convenzioni di cui al successivo art. 8;

8) utilizza, per iniziative particolari e dirette, d'intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione di cui i medesimi dispongono.

Art. 4.

Programmazione delle attività

Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui all'articolo 17 della presente legge, propone per l'approvazione al consiglio regionale:

a) gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;

b) i criteri generali cui dovranno corrispondere la elaborazione e l'attuazione dei piani da parte degli enti delegati.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, verifica annualmente la conformità dei piani attuati dagli enti delegati al piano poliennale regionale di formazione professionale.

Il parere della consulta di cui al primo comma deve essere allegato alla proposta che la giunta presenta al consiglio regionale.

Art. 5.

Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione

La Regione promuove e coordina l'attività di ricerca e di informazione per favorire l'orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazioni e con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali e dell'osservatorio regionale del lavoro.

Art. 6.

Attuazione degli interventi

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

Gli interventi di formazione professionale sono attuati:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Art. 7.

Riconoscimento di idoneità dei centri

Al fine del riconoscimento della idoneità, ai sensi del precedente art. 3, n. 6), i centri di formazione professionale devono:

a) essere emanazione degli enti di cui all'art. 6 della presente legge che abbiano tra i loro fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonchè adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro;

b) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere;

c) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

d) rendere pubblici i bilanci.

La dichiarazione di idoneità ha validità per quattro anni e può essere motivatamente revocata in qualsiasi momento.

Art. 8.

Convenzione

La giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale, stipula convenzioni con gli enti e associazioni gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art. 7.

La convenzione deve prevedere:

a) la durata della medesima;

b) la indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;

c) i centri in cui tali attività vengono svolte;

d) le forme di vigilanza e controllo;

e) l'obbligo di istituire il comitato di controllo sociale della gestione;

f) l'obbligo di assumere personale iscritto all'albo regionale di cui al successivo art. 14;

g) l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla Regione, tenendo conto delle diverse proposte formative;

h) il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

i) la pubblicizzazione dei bilanci.

La convenzione deve prevedere, altresì, l'entità dei finanziamenti, che debbono concernere:

1) le spese di parte corrente, escluso l'affitto dei locali;

2) le spese di nolo e le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate per le attività;

3) le spese di manutenzione ordinaria e degli immobili.

Il finanziamento delle attività ricomprese in convenzione si effettua per quote annuali anticipate sulla base di apposito bilancio preventivo predisposto dagli enti gestori in conformità a criteri e a parametri fissati dalla giunta regionale e sarà conguagliato a presentazione del bilancio consuntivo che dovrà essere predisposto dall'ente gestore secondo le disposizioni della giunta regionale.

Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell'art. 5, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nel finanziare le iniziative di formazione professionale, la Regione attua il trattamento omogeneo per tutte le attività, secondo parametri fissati annualmente dal consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale, di cui al successivo art. 17.

Art. 9.

Autorizzazione alla gestione di corsi

Enti e associazioni, ancorchè non convenzionati a norma del precedente art. 8, possono organizzare corsi di formazione professionale.

Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Art. 10.

Ammissione ai corsi

Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.

Sono altresì ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita.

Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresì assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformità dei criteri disposti dall'amministrazione dei comuni o loro associazioni sulla base della legge n. 78, del 15 dicembre 1978.

In favore dei disabili, dei disadattati, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale.

Per l'ammissione ai corsi possono altresì essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo art. 12, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.

Art. 11.

Rapporti con l'ordinamento scolastico nazionale

La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l'attuazione di:

a) corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria superiore;

b) corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale, la Regione, mediante apposite convenzioni, può utilizzare le sedi di istituti di istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature.

La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Per la programmazione delle attività formative, gli enti delegati consultano i distretti scolastici.

Art. 12.

Organizzazione tecnico-didattica e amministrativo-contabile delle attività formative

Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal consiglio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine:

a) alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico-didatica;

d) alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all'organizzazione contabile-amministrativa delle attività formative;

c) all'orientamento professionale;

d) al riconoscimento di attività non comprese nei piani di intervento;

e) all'ammissione ai corsi per i disabili, i disadattati, gli invalidi e i detenuti, nonchè per chi sia privo dell'assolvimento all'obbligo scolastico,

f) alle prove finali e al rilascio di attestati;

g) alla normativa per la formazione di graduatorie del personale di cui al successivo art. 15;

h) alla attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

i) al funzionamento dei comitati di controllo sociale della gestione, di cui al successivo art. 13.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Art. 13.
Composizione e compiti del comitato di controllo sociale della gestione

Ogni centro deve costituire un comitato di controllo sociale della gestione, di cui fanno parte, oltre al legale rappresentante dell'ente, o un suo delegato, che ne asume la presidenza, i rappresentanti del personale degli allievi, del comune dove ha sede il centro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano regionale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle famiglie degli allievi.

Il comitato di controllo sociale della gestione, nell'ambito delle direttive regionali:

a) controlla annualmente l'attuazione dei piani di attività del centro ed il fabbisogno delle spese;

b) tiene i contatti con il consiglio scolastico distrettuale, con gli enti locali e con le forze sociali ed economiche, sentito l'ente gestore;

c) esprime all'ente convenzionato da cui il centro dipende il parere sulle proposte del direttore alle caratteristiche professionali del personale da assumere;

d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;

e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli enti locali;

f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del centro.

Art. 14.
Albo regionale del personale addetto alla formazione professionale

E' istituito l'albo regionale del personale addetto alla formazione professionale, articolato per fasce di qualifica, comprendente sia i dipendenti di enti pubblici che quelli di enti privati, distinto in personale a tempo determinato, personale a tempo indeterminato ed aspiranti a nuovi incarichi e supplenze.

Il consiglio regionale fissa le norme, i criteri e le procedure per l'iscrizione all'albo del personale di cui al comma precedente.

Art. 15.
Graduatorie ed elenchi speciali del personale

Gli aspiranti ad incarichi e supplenze nel settore della formazione professionale pubblica sono iscritti in apposite graduatorie annuali.

Il personale che, nell'anno formativo 1978-79, abbia prestato servizio presso i centri gestiti da enti privati con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, è iscritto in separati elenchi speciali con riferimento alle materie insegnate e alle mansioni impiegatizie svolte.

Titolo indispensabile per essere inclusi nelle graduatorie e negli elenchi speciali è l'iscrizione all'albo di cui al precedente articolo.

Il consiglio regionale fissa le condizioni, i criteri e le procedure per la formazione delle graduatorie e degli elenchi speciali di cui ai commi primo e secondo.

Art. 16.
Impiego e disciplina del personale

E' fatto obbligo agli enti privati, gestori di corsi per la formazione professionale, di utilizzare, per gli anni formativi 1979-80 e successivi, il personale iscritto negli elenchi speciali previsti dal secondo comma dell'art. 15 e di assumere, in caso di esaurimento degli stessi, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di cui al primo comma dello stesso art. 15, e non impiegati nel settore della formazione professionale pubblica.

Correlativamente, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, la Regione è tenuta ad assumere, per i propri centri di formazione professionale, gli aspiranti iscritti negli elenchi speciali che non risultino assunti dagli enti privati.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, nel rispetto della disciplina contemplata dal contratto nazionale di categoria, fissa le modalità e i criteri da osservare:

a) per l'impiego e le modalità del personale addetto alla formazione professionale pubblica e privata;

b) per lo svolgimento di eventuali corsi di riconversione che si rendano necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale e, compatibilmente con esso, il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore.

Art. 17.
Consulta regionale per la formazione professionale

Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente e il controllo sociale è istituita la consulta regionale per la formazione professionale.

La consulta formula proposte per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione professionale nell'ambito regionale.

La consulta esprime pareri sull'adozione dei programmi e dei piani regionali di cui al precedente art. 4, sulla determinazione dei criteri per l'affidamento dei corsi, sulla definizione del modello di convenzione da adottare per la gestione dei corsi, nonchè su tutti gli altri argomenti che le vengano sottoposti dagli organi regionali.

La consulta è nominata, con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera della giunta, dietro designazione degli organismi di provenienza o d'ufficio, ove siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di designazione.

La consulta è composta:

1) dal presidente della giunta o da un suo delegato, che la presiede;

2) da tre consiglieri regionali eletti dall'assemblea con voto limitato a due;

3) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali generali più rappresentative;

4) da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni professionali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) più rappresentative nella Regione;

5) da un rappresentante per ciascuna delle confederazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

6) da otto rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI regionale, con voto limitato ai due terzi;

7) da tre rappresentanti degli enti di cui all'art. 6 più rappresentativi sul piano nazionale e regionale.

La consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura durante la quale è stata nominata.

La consulta è validamente costituita anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato la propria rappresentanza, purchè sia costituita per almeno il 51% dei suoi membri.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del competente assessorato.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per i gruppi di lavoro.

Art. 18.
Deleghe

La Regione, in materia di formazione professionale a gestione diretta, delega alle comunità montane e alle comunità non montane di cui all'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 44, concernente delega di funzioni amministrative agli enti locali, le seguenti funzioni amministrative:

a) l'attuazione dei piani annuali di formazione professionale;

b) la tutela, la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attività formative;

c) il coordinamento degli interventi formativi e l'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;

d) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146.

In attesa della costituzione delle comunità non montane, di cui al primo comma, le funzioni suddette sono esercitate dalla Regione.

Art. 19.
Riconoscimento delle attività dei centri già operanti

I centri operanti sulla base di programmi regionali continuano la propria attività, anche dopo l'approvazione della presente legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 20.
Rinvio alle norme della legge-quadro

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge-quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 21.
Norma transitoria

In attesa dell'accordo sindacale nazionale previsto dal terzo comma dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il personale di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di formazione professionale è collocato in apposito ruolo regionale.

Al personale che abbia prestato servizio presso i centri regionali di formazione professionale nell'anno formativo 1978-79, con incarico a tempo determinato, è conferito l'incarico annuale per l'anno formativo 1979-80, nei limiti del fabbisogno di cui all'organico fissato nell'annessa tabella *A*.

L'incarico annuale di cui al precedente comma non è compatibile con altre attività prestate alle dipendenze di datori di lavoro privati o di pubbliche amministrazioni, né con, l'esercizio del commercio, della industria e di libere professioni. L'incarico stesso, se parziale, va sempre completato con l'assegnazione dello stesso dipendente a più di un centro, compatibilmente con le esigenze didattiche e la dislocazione dei centri interessati, prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni.

Il predetto personale è distinto, in rapporto ai compiti ed alle mansioni, in personale docente, amministrativo e ausiliario.

Lo stato giuridico ed economico di detto personale è quello previsto dalle leggi regionali.

Nei medesimi centri di cui ai commi precedenti, personale con rapporto a tempo determinato può essere assunto solo per lo svolgimento di corsi di breve durata, di natura stagionale, eccezionale e particolare, il cui ciclo formativo non superi sei mesi, oppure per lo svolgimento di corsi non ricorrenti, la cui durata sia predeterminata o connessa a particolari esigenze di carattere eccezionale e straordinario.

Incarichi limitati nel tempo possono essere conferiti in caso di supplenza.

Art. 22.
Regolamenti

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale emanerà apposito regolamento di attuazione della stessa, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale di cui al precedente art. 17.

Art. 23.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1979, con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Al maggiore onere pregresso derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale preposto ai centri di formazione professionale in gestione indiretta, si provvede mediante istituzione del seguente capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979: - cap. 524 (sett. 5, tit. I, sez. VI, ctg. V, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1) denominato «Oneri pregressi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale preposto alla gestione indiretta dei CC.F.P.» con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 2.600.000.000.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 23, è sostituito dal seguente: «La giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1979 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 13.600.000.000».

Il cap. 401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio suddetto è, pertanto, elevato, per competenza e per cassa, della somma di L. 2.600.000.000.

L'incremento del mutuo passivo iscritto al citato cap. 401 non altera l'obbligo di destinazione a spese di investimento stabilito dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto, nel bilancio di previsione 1979, entrate correnti sono state destinate a finanziare anche oneri di investimento. Tale condizione risulta dimostrata attraverso l'apposita tabella (allegato *A*).

Per gli esercizi successivi al 1979, le leggi di bilancio determinano i relativi oneri, nel limite massimo delle disponibilità del bilancio pluriennale, a termini degli articoli 6 e 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, avuto riguardo ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto di cui al precedente comma primo.

Art. 24.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 dicembre 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

(849)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800610)